



Provincia di Benevento

PIANO DEI PAGAMENTI

EX ART. 40 DECRETO LEGGE 19/2024

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

I. **NORMATIVA.**

La tempistica dei pagamenti commerciali della PA ha assunto crescente rilevanza negli ultimi 20 anni, quale paradigma di efficienza dell'azione amministrativa, diretta espressione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. Tale crescente importanza deriva dal considerevole impatto che in tutta l'Eurozona le commesse pubbliche hanno sulle economie nazionali e sul Pil degli Stati Membri. La pubblica amministrazione, pur rappresentando per il privato fornitore un committente/cliente solvibile e quindi economicamente irrinunciabile, spesso è causa di inefficienze gestionali, in ragione del mancato rispetto dei tempi di pagamento correlati ai rapporti commerciali intercorsi.

L'eccessiva dilatazione della tempistica dei pagamenti, infatti, pregiudica non poco l'assetto economico-finanziario delle imprese coinvolte, le quali, in conseguenza della minore liquidità disponibile, non sono poste nelle condizioni di garantire un'efficiente gestione ordinaria, né l'elaborazione di piani d'investimento in una prospettiva di medio-lungo periodo. A ciò consegue un possibile impatto negativo sull'occupazione e di riflesso una riduzione della capacità fiscale che si ripercuote sulle entrate pubbliche.

Poiché tale prospettiva a livello macroeconomico interessa trasversalmente tutta l'Unione Europea, da tempo la materia è oggetto di legiferazione e monitoraggio da parte delle istituzioni europee. L'esigenza di una regolamentazione omogenea a livello sovranazionale ha trovato attuazione dapprima con la direttiva 2000/35/CE e successivamente con la direttiva 2011/7/UE. In Italia, tali norme sono state recepite rispettivamente con il d.lgs. n. 231/2002 e il d.lgs. n. 192/2012.

Il decreto legislativo, successivamente modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dalla legge 30 ottobre 2014, n. 161, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in esso contenute ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art.1), definisce quest'ultima come ogni contratto tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (art.2, lett. a). La disposizione prosegue specificando l'ambito soggettivo di applicazione, stabilendo che per Pubbliche Amministrazioni si intendono "le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici), e ogni altro soggetto, allorché svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (art. 2, lett. b). La normativa prendeva le mosse dall’esigenza di dissuadere le amministrazioni (e in generale la categoria dei debitori) dal ritardare l’esecuzione dei pagamenti dei propri debiti, incentivate anche dai bassi livelli dei tassi di interesse di mora e dalla lentezza delle procedure di recupero.

L’art. 9, co. 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 156, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è intervenuto incisivamente sulla disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento delle PP.AA. di cui all’art. 1, commi 858 ss., l. n. 145/2018, vista l’assoluta centralità e attualità del tema in esame. Il rispetto dei tempi di pagamento, infatti, non solo è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11), rendendolo assolutamente funzionale alla concreta attuazione del Piano nel suo complesso; esso si pone anche quale condizione necessaria alla favorevole conclusione della procedura di infrazione intrapresa contro l’Italia dalla Commissione Europea, sfociata nella sentenza di condanna della Corte di giustizia UE del 28 gennaio 2020 per la violazione della direttiva 2011/7/UE

Da ultimo, il **DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19** recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’art. 40 così recita:

“...[omissis] 6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

- a. l’efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- b. l’inserimento, nell’organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.*

7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell’Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell’indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l’istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024,

con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni..."

In virtù di quanto previsto al comma 9, alle Province si applicano le medesime disposizioni dei commi da 6 a 8 indirizzati ai comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti.

Alle 8 Province che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti – calcolato dalla Piattaforma PCC – superiore a 10 giorni, è richiesta la predisposizione di un Piano di Interventi – approvato dal Presidente e corredato dal parere del responsabile finanziario - per la risoluzione della criticità indicata, da inviare al Ministero dell'Economia e da sottoporre al costituendo Tavolo Tecnico, indicando le soluzioni individuate.

Se accolte, dopo l'istruttoria del Tavolo (entro il 31 maggio 2024), la Provincia sottoscriverà un accordo con il Ministero dell'Economia che recepisce il Piano, eventualmente modificato durante l'istruttoria; in caso contrario (mancata ricezione delle modifiche proposte oppure mancata sottoscrizione dell'accordo) il Tavolo ne informa la Cabina di Regia PNRR.

II. LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Con delibera n. 38 del 18/12/2023 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e, nel capitolo 3877, è stata accantonata la somma di € 234.736,91 al Fondo Garanzia Debiti Commerciali.

Al termine dell'Esercizio Finanziario 2023 l'Ente ha provveduto ad elaborare i propri indicatori di cui alle normative sopra richiamate ed ha conseguentemente:

- pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d. lgs. 33/2013, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici, sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente denominata "Pagamenti dell'Amministrazione" sottosezione "Indicatore di Tempestività dei Pagamenti" dove già al termine di ciascun trimestre viene pubblicata la rilevazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti;
- ha elaborato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti ai sensi dell'art. 1, comma 867, legge 145/2018;
- ha comunicato, mediante la Piattaforma dei Crediti Commerciali, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Nel merito della comunicazione alla PCC dello stock del debito l'Ente, stante la non corrispondenza dei dati restituiti dalla piattaforma rispetto ai propri dati contabili, si è avvalso della facoltà, riconosciuta per gli anni 2022 e 2023 (dl 152/2021 art. 9 comma 2, lettera a), di elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei propri dati contabili, raffrontando le comunicazioni inviate alla PCC relativamente agli anni 2022 e 2023.

Al fine di allineare i propri dati contabili con quelli risultanti dalla PCC, data la mancanza di risorse umane da dedicare specificamente alla detta attività, con determinazione dirigenziale n. 508 del 14/3/2024 è stato affidato all'esterno (società Deda Next) il servizio di bonifica e allineamento dei dati.

TABELLA RIPORTANTE I DATI SUI PAGAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2023	
Importo pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d. lgs. 231/2002	€ 10.539.655,79
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 d. lgs. 33/2013	25.95
Ammontare complessivo dei debiti	€ 1.141.997,04
Numero delle imprese creditrici	24

La Provincia di Benevento, pertanto, **è tra le 8 Province che presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti – calcolato dalla Piattaforma PCC – superiore a 10 giorni.** Nello specifico questa Provincia presenta un **indicatore di tempo di pagamenti al 31.12.2023 di "25 giorni"** ovvero "15 giorni" in più rispetto alla tolleranza dei 10 prevista dal MEF.

Con nota di data 11.03.2024 la RGS ha richiesto alle suddette Province la predisposizione di un Piano di Interventi – approvato dal Presidente e corredato dal parere del responsabile finanziario - per la risoluzione della criticità indicata, da inviare al Ministero dell'Economia nonché da sottoporre al costituendo "Tavolo Tecnico" tra UPI e Ministero delle Finanze in ordine al raggiungimento di livelli ottimali di tempi di pagamento, come previsto dalla normativa, per permettere anche la

partecipazione degli Enti Locali al superamento delle procedure di infrazione UE cui è sottoposta l'Italia.

In attuazione dell'art. 40, comma 6, del decreto legge n. 19 del 2/3/2024, questo Ente è chiamato ad effettuare un'analisi delle cause che incidono sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al fine di predisporre un piano di interventi per adottare misure adeguate indicando le soluzioni che si intende attivare per risolvere e azzerare le cause del ritardo.

Vista la nota del MEF del 11.03.2024, in data 19.03.2024 la Provincia ha partecipato all'incontro promosso dall'UPI, che si è fatto promotore di un coordinamento tra le diverse province interessate, e tenutosi via web.

III. OBIETTIVI

L'obiettivo di migliorare i tempi di pagamento delle fatture e riportare la Provincia di Benevento al limite dei 10 giorni, se non ad azzerarli, ha posto l'esigenza di analizzare ogni singolo aspetto della problematica, il che ha condotto alla consapevolezza che trattasi principalmente di cause di tipo organizzativo interno che incidono sui lassi di tempo intercorrenti tra ricezione della fattura su piattaforma, accettazione, lavorazione dell'atto di liquidazione, invio alla ragioneria dell'Ente, ritorno al dirigente responsabile della liquidazione

La necessità, quindi, di emanare delle misure organizzative al fine migliorare i tempi di pagamento delle fatture del Comune, non è solo un obbligo di legge ma diventa anche l'occasione per cercare di ridurre il divario tra i tempi di incasso e di pagamento di tutti i servizi, tempi che, se non equilibrati, rischiano di creare una situazione di sofferenza di liquidità tale da dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

IV. IL PIANO

1. ANALISI DELLE POSSIBILI CAUSE DEL RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI

A seguito dell'incontro del 19.03.2024 in video conferenza con UPI si sono tenute n. 2 conferenze dei dirigenti e il dirigente del Settore Amministrativo Finanziario ha diramato una serie di note di carattere interlocutorio contenenti descrizione dello stato di fatto e prime indicazioni operative.

Peraltro nella relazione al Rendiconto, approvato in schema con DP n. ___ del _____, contenente **PROSPETTO SUI PAGAMENTI E INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**, lo stesso dirigente finanziario ha già individuato una serie di criticità e le soluzioni che si sta mettendo in campo per superarle.

Il prospetto che segue individua una serie di possibili cause del ritardato pagamento, individuato in 15 giorni in più rispetto al limite previsto dei 10, che sono esclusivamente di natura **ORGANIZZATIVA INTERNA**

Identificativo causa	Tipologia di causa
1	Una prima possibile causa di carattere organizzativo è rinvenibile nella gestione diffusa delle fatture in ingresso e dei diversi CUU (Codice Univoco

	<p>Ufficio) destinatari delle fatture elettroniche della Provincia:</p> <p>Spesso le verifiche sulle fatture ricevute, per il controllo dei dati essenziali che ne vincolano l'accettazione o il respingimento, viene espletata in tempi eccessivamente dilatati, che portano alla decorrenza dei termini (15 giorni dalla ricezione).</p>
2	<p>Altra possibile causa di carattere organizzativo può essere identificata in un problema nel flusso documentale.</p> <p>Eccessivo lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della fattura e la proposta di liquidazione.</p>
3	<p>Ulteriore possibile causa di carattere informatico-contabile è stata ravvisata nel mancato riallineamento dei dati di contabilità con PCC.</p>
4	<p>Ultima possibile causa potrebbe essere ravvisata in un aggravio di procedimento nel senso che l'adozione della determina quale strumento di liquidazione potrebbe essere causa di appesantimento del flusso del "pagamento" post ricezione della fattura</p>

2. PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI AL FINE DI SANARE LA SITUAZIONE

Nel prospetto di seguito le soluzioni proposte in sede di conferenza dei dirigenti con il coordinamento del Segretario Generale e del Dirigente Finanziario

Identificativo soluzione alla causa	Possibili soluzioni giuridico-operative <i>proposte oppure avviate o in corso di realizzazione da parte dell'ente in tempi precedenti al dl 19/24, anche a seguito della Circolare MEF/RGS 1/2024</i>
1	<p>La soluzione alla possibile causa di ritardo nei pagamenti n. 1 sarà: il rafforzamento/unificazione dei flussi delle fatture in ingresso e relativa responsabilità. Si è predisposta una verifica dei codici univoci di fatturazione con assegnazione degli stessi al singolo settore ed a preciso responsabile che ne ha la diretta gestione e che si rapporto con la struttura cui appartiene e con il servizio Bilancio</p>
2	<p>La soluzione alla possibile causa di ritardo nei pagamenti n. 2 sarà: la adozione di processi di semplificazione delle procedure di spesa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il lasso di tempo dovrà essere contenuto in pochissimi giorni (al massimo 4/5) in modo da consentire al settore finanziario, dapprima, l'espletamento di tutte le verifiche dei dati contabili di riferimento e, in seguito, dare corso alla lavorazione dell'atto, nelle sue varie fasi, che giungono alla emissione del mandato di pagamento. - necessità di attivarsi per riscuotere tempestivamente le entrate assegnate a tutti i dirigenti responsabili e contenere le spese all'interno degli stanziamenti di cassa, soprattutto nel caso di finanza derivata (fondi derivanti da trasferimenti statali/regionali) rimane fondamentale essere solleciti nelle rendicontazioni degli stati di avanzamento sulle piattaforme dedicate, affinché l'Ente riceva gli accrediti conseguenti e possa procedere con i pagamenti conseguenti. - Sarà effettuata regolazione dei rapporti intersettoriali che porti alla

	<p>procedimentalizzazione della liquidazione e pagamento dei debiti commerciali in relazione alle fatture ricevute, il che rimane imprescindibile per riportare nei tempi ordinari un'attività segnata da ritardi, ancorchè non eccezionali.</p> <p>– Per quanto concerne la “accettazione delle fatture in entrata” le stesse dovranno fare riferimento a precise, distinte e autonome determinazioni di impegno di spesa, in modo tale che la fase successiva non debba scontare l'esame complessivo dell'intera procedura, con dilatazione dei tempi rispetto a quello dell'accettazione della nota contabile. La determinazione di impegno di spesa deve essere così intesa come atto “distinto, progressivo e propedeutico” all'emissione della fattura, in quanto costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria (art. 183 del TUEL).</p>
3	<p>La soluzione alla possibile causa di ritardo nei pagamenti n. 3 sarà: il riallineamento dati contabili con dati contenuti in PCC.</p> <p>L'Ente ha avviato una attività di bonifica della situazione presente sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, al fine di allineare i dati in essa contenuti con le reali risultanze contabili.</p> <p>Stante la notevole mole di dati da trattare e la mancanza di risorse umane da destinare in modo esclusivo alla specifica attività, si è optato per l'affidamento esterno e, con determinazione n. 508 del 14/3/2024, una società Deda Next è stata individuata destinataria dell'espletamento del servizio. Il referente della società, mediante i dati presenti in contabilità, è riuscito a collegare numerose fatture ai rispettivi pagamenti, bonificando già parte dello stock del debito commerciale a carico dell'Ente.</p> <p>Il residuo che non trova corrispondenza nei dati contabili (poiché in Piattaforma sono presenti fatture per le quali non si è trovato riscontro per varie ragioni) oltre ad altre fatture che risultano regolarmente accettate ma con i termini di pagamento già ampiamente scaduti, senza che siano oggetto di proposte di liquidazione e pagamento si è già avviata un'azione di verifica all'interno dei settori/servizi di competenza dei singoli dirigenti, finalizzata all'individuazione, prioritariamente, delle fatture mature per essere attratte alla fase di liquidazione e pagamento ed alla individuazione di eventuali fatture la cui decorrenza dei termini va sospesa in quanto soggette a contenzioso e/o sono in attesa della definizione giurisdizionale. Le rimanenti fatture di data recente, ma che hanno già superato la normale scadenza, vanno verificate in considerazione delle fasi di impegno, liquidazione e pagamento così come descritte nel TUEL</p>

4	<p>La soluzione alla possibile causa di ritardo nei pagamenti n. 4 sarà: la modifica la regolamento di contabilità con la sostituzione della “determina di liquidazione” con l’ “atto di liquidazione”.</p> <p>Il Tuel non parla di determinazioni di liquidazione ma parla di atti di liquidazione che insieme all'articolo 107 relativo alle attribuzioni dei dirigenti - fra cui risultano le liquidazioni - fanno propendere che la liquidazione ha, si, sempre bisogno di un atto ma anche di tipo più semplice, senza obbligo di rubricazione e di repertorizzazione.</p> <p>Nel mandato verrebbe citato il protocollo o altra tipologia di identificazione progressiva da concordare.</p>
---	---

3. STRUTTURAZIONE - PROCEDIMENTALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO

- a) **Preliminare ad ogni attività di procedimentalizzazione è stata l’assegnazione ai dirigenti responsabili gli obiettivi annuali** (Piano della Performance 2022, Piano della Performance 2022 contenuto nel PIAO 2023/2025 e Piano della Performance 2024 contenuto nel PIAO 2024/2026) sui termini di pagamento delle fatture commerciali poichè trattasi di obiettivo comune raggiungibile esclusivamente attraverso uno sforzo congiunto e conseguente.
- b) Per quanto concerne il **rispetto della disposizione di cui all’articolo 183 del TUEL, comma 8** - programma dei pagamenti - si precisa che ogni determinazione di impegno di spesa è coperta in termini di cassa, con apposita attestazione del dirigente competente alla liquidazione, confermata dal visto di regolarità contabile e, pertanto, il ritardo nel pagamento non è dovuta a mancanza di liquidità al momento dell’invio del mandato di pagamento al tesoriere. Il tema della cassa interessa, naturalmente, tutti i dirigenti e non solo quello finanziario e tutti i dirigenti devono attivarsi per riscuotere tempestivamente le entrate accertate loro assegnate e contenendo le spese all’interno degli stanziamenti di cassa.
- c) L’Ente inoltre, con Deliberazione Presidenziale n. 59/2024, ha correttamente accantonato quale **Fondo di Garanzia Debiti Commerciali** la somma di € 178.929,03 effettuando anche un riallineamento dei dati rispetto all’anno precedente .
- d) **Inoltre viene creata una STRUTTURA DEDICATA preposta al CONTROLLO E MONITORAGGIO delle attività**, poste a carico dei settori e dei servizi, legate al raggiungimento dell’obiettivo del pagamento nei termini di legge di debiti commerciali, formata da n. 5 profili professionali:
- ❖ N. 1 funzionario contabile – servizio entrate
 - ❖ N. 1 istruttore contabile – servizio entrate
 - ❖ N. 1 funzionario tecnico – servizio viabilità
 - ❖ N. 1 istruttore tecnico – servizio appalti e contratti
 - ❖ N. 1 funzionario amministrativo – servizi legali
- e) Il **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** di attuazione del Piano e il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario – Servizio Bilancio – dr. Nicola Bocalone.

V. CONSIDERAZIONI FINALI

Vi è da evidenziare e rilevare che questo Ente, per il **primo trimestre 2024** - grazie alle linee strategiche già poste in campo e dato atto che tutto quanto proposto nel **SUDDETTO PIANO** mira a strutturare, in maniera adeguata e congrua, le attività in corso attraverso una procedimentalizzazione e regolazione del processo relativo alle fasi di liquidazione e pagamento - ha già sortito un effetto di riduzione sensibile dei tempi di pagamento riscontrando un numeratore pari a 8,1 e dunque al di sotto della soglia di tolleranza.

Pertanto non può sottacersi che le anomalie riscontrate in fase di riallineamento dei dati in PCC (indagini effettuate dalla società incaricata) sono a volte riconducibili ad anni addietro (anche 2015 in fase di riaccertamento straordinario dei residui) e che pertanto il lavoro è complesso e comporta il coinvolgimento di numerose risorse umane e strumentali toccando svariati profili.